



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 547

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina - L.P. 28 maggio 2009, n. 6 (art. 2).

Il giorno **09 Aprile 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 dispone che la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Il medesimo articolo stabilisce che con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per la concessione dei contributi.

La concessione dei contributi previsti dalla sopra citata legge provinciale n. 6 del 2009 è finalizzata ad accrescere il benessere e lo sviluppo della persona e in particolare dei giovani, in contesti che favoriscono la formazione come possono essere le colonie diurne, i campeggi e i soggiorni permanenti e offrire, contestualmente, un servizio alle famiglie trentine durante il periodo estivo. L'intervento provinciale consente di abbattere i costi che le famiglie sono chiamate a sostenere per il servizio offerto, mediante il riconoscimento di un contributo agli enti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro che realizzano soggiorni estivi, ossia campeggi, colonie diurne o soggiorni permanenti sul territorio provinciale in favore di bambini e ragazzi in età per la frequenza della scuola dell'infanzia o per scuola del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica e con non più di 18 anni di età e residenti in provincia di Trento.

Il contributo è riconosciuto con riferimento al numero di ragazzi effettivamente presenti ogni giorno presso il campeggio, la colonia diurna o il soggiorno permanente e viene differenziato per ogni tipologia di attività offerta in considerazione della diversa complessità e dei diversi costi di organizzazione e di gestione richiesti per la relativa realizzazione. Con riferimento ai ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 è riconosciuto un diverso contributo tenuto conto dei maggiori oneri connessi all'organizzazione dell'ospitalità per tali soggetti.

Al medesimo ente, associazione o organizzazione promotrice del soggiorno socio educativo può essere concesso un contributo massimo, per ciascuna tipologia di soggiorno estivo svolto (colonia diurna- campeggio – soggiorno permanente), non superiore a euro 14.000,00. Da tali importo sono esclusi i contributi concessi per i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Il contributo è inoltre ridotto proporzionalmente a tutte le organizzazioni ammissibili a contributo in presenza di uno stanziamento sul bilancio provinciale di riferimento insufficiente a soddisfare tutte le richieste.

Le attività agevolabili ai sensi del presente provvedimento devono svolgersi nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

Con nota di data 2 marzo 2018 prot. 130404 sono stati richiesti i pareri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016. Il Dipartimento Affari Finanziari ha espresso parere con nota di data 9 marzo 2018 prot. n. 145208. Il Servizio pianificazione e controllo strategico ha espresso parere con nota di data 7 marzo 2018 prot. n. 140423. Il Servizio Europa ha espresso parere con nota di data 12 marzo 2018 prot. 149656 e con successiva nota di data 27 marzo 2018 prot n. 182698.

I soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente provvedimento sono organizzazioni senza scopo di lucro che operano esclusivamente in favore della popolazione minorenni residente in provincia; essi ottengono i benefici per le attività organizzate sul territorio trentino durante il periodo estivo per un importo che non può eccedere complessivamente, per ciascuna organizzazione, l'importo di euro 14.000,00 all'anno. Mentre sembrano non sussistere in capo ai potenziali beneficiari condizioni tali da incidere sulla concorrenza ai sensi della citata Comunicazione 2016/C 262/01, la natura non economica dell'attività esercitata è esclusa per taluni soggetti con ragionevole certezza ma non definibile in modo inequivocabile per altri. Ne consegue che:

a) le organizzazioni senza scopo di lucro quali Oratori, Parrocchie, Comuni, Comunità di Valle, Scuole materne provinciali (con esclusione delle Scuole materne "federate"), Associazioni corali e Bande svolgono attività non economica - pertanto in modalità non commerciale - per scopi didattici, ricettivi, culturali, ricreativi o sportivi per fini istituzionali, quali espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà sul territorio provinciale e, in ogni caso, non in concorrenza con altri operatori del mercato, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 2016/C 262/01 in materia di esclusione di attività ricreative e sportive dalla disciplina della concorrenza;

b) per gli altri enti, associazioni o soggetti senza scopo di lucro ammessi ad agevolazione, non rientranti nella classificazione di cui alla precedente lettera a), riconducibili, per la natura dei servizi prestati (didattici, ricettivi, culturali, ricreativi, sportivi ecc.), alla definizione di attività economica di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2016/C 262/01, il contributo verrà concesso in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato di importanza minore ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Si propone pertanto di approvare l'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi in favore della popolazione giovanile trentina residente in provincia di Trento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visti l'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1270 di data 11 agosto 2017;

- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- visti i pareri espressi dalle strutture provinciali competenti all'esame preventivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

-visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina" ai sensi della Legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6;

2) di stabilire che il contributo pro-capite per ogni presenza giornaliera degli utenti relativamente alle attività di colonia diurna, campeggio e soggiorno permanente è oggetto di riduzione proporzionale fra tutti i beneficiari qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di spesa del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario di riferimento;

3) di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che i contributi così come disciplinati nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono:

a) esclusi dall'ambito della disciplina in materia di aiuti di stato con riferimento alle attività svolte da Oratori, Parrocchie, Comuni, Comunità di Valle, Scuole materne, Associazioni Pro-Loco, Associazioni corali e bande in quanto tali organizzazioni svolgono attività non economica (pertanto in modalità non commerciale), per scopi didattici, ricettivi, culturali, ricreativi o sportivi per fini istituzionali, quali espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà sul territorio provinciale;

b) concessi in regime di *de minimis* in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato di importanza minore ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in quanto riconducibili alla definizione di attività economica di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2016/C 262/01.

4) di fissare in euro 14.000,00 annui il contributo massimo concedibile ad ogni ente, associazione o altra organizzazione senza scopo di lucro per la realizzazione di ciascuna tipologia di soggiorno estivo (colonie diurne, campeggi e soggiorni permanenti) con esclusione dei contributi riconosciuti per i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

5) di stabilire che la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e delle rendicontazioni aventi ad oggetto le attività di colonia diurna, campeggio e soggiorno permanente è approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

6) di stabilire che i criteri contenuti nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dalle domande presentate per l'anno 2018;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato

Criteria e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio- educativi a favore della popolazione giovanile trentina

Articolo 1

Premessa

1. La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 prevede che la Provincia autonoma di Trento sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona e delle famiglie. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi o di colonia, comunque denominati, realizzati a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento.

Articolo 2

Soggiorni socio-educativi finanziabili

1. Sono finanziabili le colonie diurne, i campeggi e i soggiorni permanenti organizzati esclusivamente sul territorio della provincia di Trento tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno in favore di giovani residenti in provincia di Trento, di seguito denominati utenti, in età per la frequenza della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età.

2. Il contributo è concesso per ciascun utente residente in Provincia di Trento, che alla data del 31 maggio di ogni anno, sia in età compresa fra quella stabilita per la frequenza della scuola dell'infanzia o del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica e che non abbia compiuto anni 18 di età.

3. Sono colonie diurne le attività socio-educative organizzate durante l'arco della giornata, senza pernottamento, con costante servizio di assistenza e vigilanza. Per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere una durata di svolgimento di almeno 10 giorni, anche non consecutivi, con attività proposte per minimo di 6 ore nell'arco della giornata;

b) avere almeno 200 presenze per ogni sede di svolgimento dell'attività di colonia estiva. Il numero totale delle presenze è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento della colonia diurna.

4. Sono campeggi le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, realizzate in una determinata località e per un determinato gruppo di persone, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva. Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;

b) avere almeno 100 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.

5. Sono soggiorni permanenti le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, organizzati avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge). Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

a. avere una durata di almeno 10 giorni consecutivi per turno;

b. avere almeno 200 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.

6. La determinazione della prevalenza del lavoro a titolo oneroso di cui al precedente comma 4 avviene con il seguente calcolo:

numero giornate retribuite / (numero giornate retribuite + numero giornate volontariato) x 100 = uguale o maggiore di 60.

7. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 la rilevazione delle presenze avviene con la compilazione di un'apposita scheda delle presenze giornaliere redatta e sottoscritta giornalmente da personale di assistenza e vigilanza. Tale scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione previste dalla vigente disciplina.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli enti, le associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della provincia di Trento in favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento.

Articolo 4

Utenti

1. Possono partecipare alle colonie diurne, ai campeggi ed ai soggiorni permanenti i bambini/ragazzi che, alla data 31 maggio dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in un Comune della provincia di Trento;

b) età per la frequenza della scuola dell'infanzia o per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, e inferiore al diciottesimo anno di età (17 anni e 364 giorni);

c) assolvimento degli obblighi vaccinali ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie

relative alla somministrazione di farmaci” convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 e di quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021, 8 settembre 2017 n. 1462, 14 dicembre 2017, n. 2147 e 2 marzo 2018, n. 322. Per i bambini fino a 6 anni di età (6 anni e 364 giorni) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro promotrici dei soggiorni estivi sono tenute a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Tale onere è escluso per i bambini, ragazzi fino a 16 anni di età (16 anni e 364 giorni) se risultano frequentare una scuola di ogni ordine e grado in provincia di Trento (in quanto si presume assolto l’obbligo a seguito di verifica da parte degli istituti scolastici) . Per i ragazzi di età compresa fra gli anni 16 (16 anni e 364 giorni) e gli anni 17 (17 anni e 364 giorni) non sussistono obblighi vaccinali.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo, se dovuta, redatta sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it) è presentata alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 maggio al 31 maggio di ogni anno. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l’utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblicata sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non ammissione a contributo.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell’ammissione, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;

b) trasmessa a mezzo fax al n. 0461/494111 (il richiedente avrà cura di conservare la ricevuta del fax da cui risulti che lo stesso è stato inviato entro la scadenza) o mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell’amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;

c) consegnata a mano presso l’Agenzia provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione;

d) trasmessa a mezzo del sistema di interoperabilità Pi.Tre., laddove l’Ente ne sia dotato.

3. In caso di Enti pubblici che affidano a soggetti terzi la gestione dell’attività, la domanda di contributo deve essere presentata direttamente dall’Ente pubblico promotore e dovrà contenere l’esatta denominazione degli Enti/Organizzazioni a cui è affidata la gestione dell’attività.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

attestante che l’ente/organizzazione/soggetto richiedente:

- non ha scopo di lucro;
- che per l'attività oggetto di domanda di contributo non sono state richieste o ottenute altre agevolazioni su leggi di settore della Provincia, da Amministrazioni statali, dai Comuni o dalle Comunità di Valle;

b) una dichiarazione di impegno a tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, in via facoltativa, informatico, nella quale devono essere indicati, per ogni utente, nome e cognome (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 14 dicembre 2017 e s.m e i.), data di nascita, Comune di residenza e eventuale possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) solo nel caso di soggiorni permanenti: dichiarazione di impegno alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza con indicazione dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge) e lavoratori occupati a titolo gratuito;

d) il calendario di svolgimento dei soggiorni socio-educativi e il luogo di svolgimento.

5. Nel caso in cui l'ente gestore organizzi tipologie diverse di soggiorni socio-educativi, presenta un'unica domanda di contributo con indicazione delle tipologie di soggiorno socio educativo oggetto di richiesta di contributo.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno, con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, sono individuate le domande di contributo ammissibili ad agevolazione.

Articolo 6

Variazioni relative alla sede o al periodo di svolgimento dell'attività

1. Le variazioni che dovessero intervenire relativamente alla sede/luogo di svolgimento e/o al periodo di effettuazione delle attività rispetto a quanto riportato in domanda, devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro la data di inizio dell'attività.

2. La mancata comunicazione preventiva del cambio di sede/luogo di svolgimento determina la non concessione del contributo.

3. La mancata comunicazione preventiva dell'aumento del numero di giornate di attività rispetto al periodo di svolgimento indicato in domanda determina la non concessione del contributo sulle giornate aggiunte.

4. Le variazioni sono comunicate con le modalità previste all'articolo 5, comma 2).

Articolo 7

Adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti che presentano domanda di contributo devono tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, facoltativamente, informatico, nella quale sono indicati nome e cognome di tutti gli utenti (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio), data di nascita, Comune di residenza e possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2. Tale scheda è compilata e sottoscritta giornalmente dal referente di ciascun turno. La scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina. Al termine delle attività tutte le schede delle presenze devono essere conservate presso la sede del soggetto beneficiario per eventuali accertamenti e verifiche successive.

3. Gli enti gestori di soggiorni permanenti sono inoltre tenuti alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza conservata con le modalità di cui al comma 2. La scheda deve dare indicazione del nome e cognome e del codice fiscale dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge), nonché dei lavoratori che prestano attività senza retribuzione.

Articolo 8

Quantificazione del contributo

1. In base alla tipologia di soggiorno socio-educativo è concesso un contributo giornaliero per ogni utente presente e per i giorni di svolgimento del servizio nella seguente misura:

- a) euro 4,10 per la colonia diurna;
- b) euro 2,70 per il campeggio;
- c) euro 6,30 per il soggiorno permanente.

2. I contributi di cui al comma 1 per utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono concessi nella seguente misura giornaliera senza le maggiorazioni previste al successivo articolo 9:

- a) euro 50,00 per la colonia diurna;
- b) euro 40,00 per il campeggio;
- c) euro 60,00 per il soggiorno permanente.

3. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero, nel rispetto delle condizioni previste per ogni tipologia di attività, come stabilito dall'articolo 2. Il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto richiedente non può superare la somma di euro 14.000,00 per tipologia di attività. È escluso dall'importo massimo concedibile il contributo spettante per i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

4. Il numero dei soggetti beneficiari dei buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 14 dicembre 2017 e s.m e i., beneficiari di contributo statale/comunale/Comunità di Valle ovvero in possesso di certificazione L. 104/1992, che partecipano ai soggiorni socio-educativi, è computato solamente ai fini del calcolo del numero minimo complessivo di partecipanti richiesto, per le singole attività, ai fini dell'ammissibilità al contributo; ai fini della determinazione del contributo complessivo concedibile in relazione alle singole attività effettuate, il numero dei predetti soggetti non è considerato.

5. Resta ferma l'osservanza di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 212 di data 15 febbraio 2002 e ss.mm., in attuazione del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità secondo cui non viene effettuato il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a 15,00 euro.

6. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti essere superiore alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa del bilancio provinciale dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo si procede ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi rideterminando l'ammontare complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto che ha rendicontato l'attività e risulta ammissibile ad agevolazione.

Articolo 9

Misure premianti per Enti, Organizzazioni e Soggetti certificati "Family in Trentino" e "Family Audit"

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,15, euro 2,80 ed euro 6,40 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del marchio "Family in Trentino". in base al disciplinare relativo alla categoria "Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 855 di data 30 maggio 2014.

2. Il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,35, euro 3,00 ed euro 6,60 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del certificato base "Family Audit".

3. Per i soggetti richiedenti in possesso di entrambe le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 è applicato il contributo più favorevole per il richiedente.

4. E' compito della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, incaricata all'attribuzione delle certificazioni familiari, in fase di istruttoria delle domande, verificare il possesso delle stesse da parte degli enti richiedenti.

Articolo 10

Termini e modalità di rendicontazione delle attività svolte e concessione del contributo.

1. Per la concessione del contributo, i soggetti ammessi a contributo devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, entro il 20 settembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiarano:

a) che per l'attività in oggetto non hanno richiesto od ottenuto agevolazioni su leggi di settore della Provincia, da Amministrazioni statali, dai Comuni o dalle Comunità di Valle ovvero l'entità del contributo riconosciuto;

b) il numero di giornate di svolgimento dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo;

c) il numero di presenze effettive registrate, distinguendo le presenze relative agli utenti aventi diritto ai buoni di servizio e con indicazione degli utenti in possesso di certificato di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992n. 104 per i quali è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 8 comma 2.

d) il Comune e il luogo ove è stato svolto il soggiorno estivo oggetto di richiesta di contributo;

2. Devono inoltre dichiarare l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatte avvalendosi del modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, devono essere presentate entro il 20 settembre di ogni anno. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l'utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblicata sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non concessione del contributo. La presentazione della documentazione avviene con le medesime modalità previste al precedente articolo 5.

4. Entro ottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle attività con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche familiari sono concessi i contributi previsti dal presente provvedimento.

5. La liquidazione dei contributi per le attività di soggiorno socio-educativo è effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari.

Articolo 11

Sopralluoghi e controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può effettuare sopralluoghi a campione in via preventiva durante lo svolgimento dell'attività di soggiorno estivo previo sorteggio casuale delle organizzazioni da sottoporre a controllo. Il controllo prevede la verifica sulla regolare tenuta delle schede di cui all'art. 7 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

2. Il campione annuale da sottoporre a controllo è pari al 2% delle domande validamente presentate. Del sorteggio casuale è dato riscontro in apposito verbale che deve riportare la metodologia seguita per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo. Dell'esito delle verifiche vengono redatti appositi verbali.